



**COMUNE DI NISCEMI**  
**PROVINCIA DI CALTANISSETTA**  
*Ufficio di Gabinetto del Sindaco*  
*Protezione Civile*



**ORDINANZA SINDACALE**  
**n.19 del 28 febbraio 2026**

**IL SINDACO**

**OGGETTO: NUOVA PERIMETRAZIONE ZONA ROSSA - FASCIA INTERDIZIONE AREA A RISCHIO DEL CENTRO ABITATO.**

**PREMESSO CHE:**

in data 16 e 25 gennaio 2026, il territorio comunale è stato colpito da due gravi eventi franosi di vaste dimensioni che hanno compromesso la stabilità di diverse aree;

con le ordinanze sindacali n.11 del 26.01.2026, n.12 del 28.02.2026, n.14 del 01.02.2026 e n. 15 del 03.02.2026, si è provveduto alla delimitazione delle aree a rischio e all'istituzione della relativa zona rossa e contestualmente ordinanze di sgombero degli immobili ricadenti nelle suddette aree, prescrivendo il divieto assoluto di oltrepassare gli sbarramenti come disposti in ordinanza;

**VISTA** la nota del Commissario Straordinario per l'area di Niscemi, assunta al prot. n. 0006672 del 27.2.2026, con la quale viene trasmesso il rapporto tecnico scientifico del Centro di Competenza della Protezione civile "Università degli Studi di Firenze – centro per la Protezione civile" con la quale si indicano le iniziative in favore della popolazione, e segnatamente nella parte in cui *"Dai sopralluoghi e dai dati interferometrici satellitari emerge che il rischio residuo connesso ai fenomeni franosi occorsi rimane comunque elevato e che la situazione è destinata ad evolvere ulteriormente. Tuttavia, le risultanze del modello e dei monitoraggi finora eseguiti mettono in evidenza che l'attuale fascia di interdizione di 150 m, identificata precauzionalmente all'indomani dei movimenti franosi del gennaio u.s., è significativamente più ampia rispetto alle effettive condizioni di rischio residuo"*.

**CONSIDERATA CHE** è stata proposta la riduzione della fascia di interdizione prudenziale del centro abitato a metri 100 dal ciglio del corpo di **frana centrale**, come identificato dai rilievi aereo-fotogrammetrici effettuati dall'Amministrazione comunale e dalla Protezione civile regionale in data 31 gennaio 2026 e come individuata a pag. 16 del rapporto n. 1 del centro di

*mb*

competenza della Protezione civile di Firenze e Fig. n. 7 a pag. 17 della stessa, a seguito dell'analisi interferometrica post-evento, condotta attraverso dati satellitari, che non ha rilevato movimenti apprezzabili nella fascia di interdizione e sulla base dei fenomeni di arretramento della scarpata centrale, previsti dal modello e verificati dal monitoraggio;

**VISTO** il rapporto tecnico scientifico del Centro di Competenza del Dipartimento della protezione civile "Università degli Studi di Firenze, Centro per la protezione civile" Prot. n. DPC-DPC\_Generale-P-CD-0009974-26/02/2026, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 0006672 del 27.02.2026 nella parte in cui a pag. 148 rappresenta che: *"Il modello adottato è stato impostato in modo cautelativo, assumendo parametri geotecnici minimi per le sabbie ( $f'=30^\circ$  e  $c'=0$ ). In particolare, la valutazione è stata condotta assumendo un fattore di sicurezza  $FS=1,5$  per la componente attritiva della resistenza al taglio dei terreni, valore significativamente superiore a quello minimo  $FS=1,25$  previsto dalla vigente normativa (Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17 gennaio 2018) per le verifiche agli stati limite ultimi in condizioni statiche"* ed ancora sempre nelle conclusioni a pag. 149: *"La riduzione della fascia da 150 m a 100 m nel centro abitato appare quindi tecnicamente sostenibile, coerente con le risultanze modellistiche e del monitoraggio, oltretutto compatibile con un approccio conservativo"*, anche alla luce del quadro complessivo e dell'esposizione del rischio residuo del centro abitato, come evidenziato nelle valutazioni tecniche e teoriche stimate, che consentono di garantire un livello di protezione adeguato del centro abitato, in uno scenario di protezione prudenziale di detto rischio residuo;

**RITENUTO CHE** la fascia di interdizione a metri 100 dal ciglio della scarpata del corpo di **frana centrale**, così come proposta, appare idonea a garantire un adeguato margine di sicurezza, anche in ragione del modello geometrico di arretramento della scarpata principale, impostato in chiave cautelativa, considerando un fattore di sicurezza  $FS=1,5$  per la componente di attrito della resistenza al taglio, maggiore di quanto previsto dalla normativa vigente (NTC DM 17 gennaio 2018), lasciando inalterate le dimensioni della fascia di interdizione degli altri corpi di frana Nord e Meridionale (pag. 17 - fig. 7 e pag. 19 - fig. 9), giacché non soggette alla proposta di modifica;

**RILEVATO CHE** la riduzione della fascia di interdizione a metri 100 dal ciglio della scarpata del corpo di frana centrale appare idonea a garantire un adeguato margine di sicurezza per la popolazione ed è coerente con un approccio conservativo della gestione del rischio residuo, **precisando che gli immobili solo parzialmente ricadenti in tale fascia, devono considerarsi esclusi dalla medesima e, pertanto, non soggetti a interdizione**, così come proposto;

**RITENUTO e POSTO** quanto sopra, sicuramente al fine di prevenire rischi per la sicurezza delle persone, istituire il divieto assoluto di interdizione,

mb

accesso e permanenza nella **zona rossa**, così come da planimetria allegata, salvo contrario avviso anche a seguito di costante monitoraggio;

**VISTE** le risultanze elaborate in applicazione delle superiori indicazioni;

**VISTO** l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

**VISTO** l'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990. n. 142;

**RITENUTO** che:

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D. Lgs. n. 112/98 disciplina le funzioni e compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile" che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- il Piano di Protezione Civile, approvato con Determinazione Sindacale n. 25 del 19 Maggio 2009 e successivi aggiornamenti, prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di allarme ed evento in corso;
- si rende conseguentemente necessario stabilire specifiche misure o attività di protezione civile, come previste dal presente provvedimento sussistendo i presupposti e le condizioni per l'emissione di ordinanza urgente e contingibile ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

### **ORDINA e CONFERMA**

**Lo sgombero delle abitazioni ricadenti nella fascia rossa individuata nella planimetria allegata alla presente, che deve essere considerata parte integrante della stessa.**

Altresì,

### **ORDINA**

- 1. L'INTERDIZIONE ASSOLUTA** delle aree delimitate e tratteggiate con il colore rosso nella planimetria, allegata alla presente ordinanza, che deve essere considerata parte integrante della stessa;
- 2. IL DIVIETO ASSOLUTO** di accesso a persone e mezzi nelle medesime aree delimitate e tratteggiate con il colore rosso nella planimetria, allegata alla presente ordinanza, che deve essere considerata parte integrante della stessa;
- 3. IL DIVIETO ASSOLUTO** di accedere e utilizzare le vie all'interno delle aree delimitate con il colore rosso nella planimetria, allegata alla presente ordinanza, nonché oltrepassare le barriere e transenne poste nelle seguenti vie:
  1. via IV Novembre, da via Verdi a Belvedere;
  2. via Verdi angolo via IV Novembre;



3. via Scuole angolo via Branciforti;
4. via Largo Malerba angolo via Branciforti;
5. via Branciforti angolo via Cavour;
6. via Bellini angolo via Garibaldi;
7. via Mazzini (cortile Iacona) angolo via Garibaldi;
8. via Garibaldi angolo via Mazzini;
9. via Popolo angolo via Roma;
10. via Camiolo angolo via Roma;
11. via Roma angolo via Camiolo;
12. via Masaracchio angolo via Regina Margherita;
13. via Regina Margherita angolo via Masaracchio;
14. via Caracciolo angolo via Buonarroti;
15. via Gradini angolo via Buonarroti;
16. via Buonarroti angolo Largo Canalicchio;
17. via XX Settembre angolo Largo Canalicchio;
18. Casa Volontariato - Immobile Comunale;
19. via Vittorio Veneto;
20. via Trieste angolo via Salso (lato sud);
21. via Pantelleria angolo via Danilo Dolci;
22. via Danilo Dolci (lato sud);
23. via Podgora (lato sud);
24. via Monte Rosa (lato sud);
25. via Monte Sabotino n. 43;
26. via Bachelet (lato sud);
27. via Fosse Ardeatine (lato sud);
28. via Normandia (lato sud);
29. via Gorizia (lato sud);
30. via Marzabotto (lato sud);
31. SP 10;
32. SP 12.

4. **È FATTO DIVIETO** di entrare all'interno di fabbricati, capannoni o casolari insistenti nell'area delimitata e tratteggiata con il colore rosso nella planimetria allegata alla presente ordinanza, che deve essere considerata parte integrante della stessa;

5. L'accesso all'interno dell'area interdetta sarà unicamente consentito al personale del Corpo dei Vigli del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, al personale della Protezione Civile Nazionale, Regionale e Comunale, alla Polizia Municipale, ai mezzi di soccorso ed ai tecnici specificamente autorizzati.

**È FATTO OBBLIGO a chiunque di osservare la presente ordinanza.**

**Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente disposizione.**



**DI DEMANDARE** alla Segreteria del Centro Operativo Comunale (C.O.C) la trasmissione del presente atto, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile - Commissario straordinario per l’Emergenza frana ai sensi del D.L. n. 25 del 27 febbraio 2026, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al Signor Prefetto di Caltanissetta, all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Caltanissetta, al Commissariato di Polizia di Stato, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando della Polizia Municipale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorno termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



*Il Sindaco*  
(Massimiliano V. Conti)